

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA

A.T.C. PROVINCIA DI FOGGIA

(Approvato con deliberazione del Comitato di Gestione n. 66/12 del 22 giugno 2012 e successive modiche ed integrazioni effettuate con delibera n.133/2014, e con delibera del Commissario Straordinario n. 7/2018)

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO, LA STIMA E LA LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO SUI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA CACCIABILE ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

Art. 1 – FINALITA'

Il Presente regolamento regola e fissa le procedure amministrative e le modalità per l'accertamento, la valutazione, la stima e la liquidazione di un contributo sui danni provocati dalla fauna selvatica cacciabile alle produzioni agricole, situati all'interno del territorio agro silvo pastorale gestito dall'A.T.C. FOGGIA.

Art. 2 – AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO

I danni oggetto di risarcimento devono essere riferiti alle coltivazione e/o alle produzioni, realmente ed effettivamente ottenibile da una determinata superficie agricola, situata all'interno del territorio dell'A.T.C. di Foggia, e condotta a titolo di proprietà, affitto o comodato d'uso.

Art. 3 – ESCLUSIONI AL CONTRIBUTO

1. Non sono riconoscibili i danni arrecati dalla fauna selvatica nei territori che ricadono all'interno di un'Azienda Faunistico-venatoria o di una Azienda Agro-Turistico-Venatoria o di un Centro privato di produzione della fauna selvatica o di un Allevamento di fauna selvatica o di un Fondo chiuso o in una Zona di addestramento cani o di una Riserva naturale o di un Parco Naturale o Oasi e di altri luoghi dove non sia gestibile la libera attività venatoria , nonché in tutto il restante territorio che sia al di fuori delle competenze dell'A.T.C. di Foggia.

2. Non sarà riconosciuto alcun contributo nel caso che non sia possibile valutare il danno perché è stato già raccolto il prodotto.

3. Non sono riconoscibili i danni a colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danneggiamento.

4. Non sono riconoscibili i danni provocati da animali domestici e/o allo stato brado.

5. Non sono riconoscibili i danni a piantagioni di frutta secca (castagne, noci e nocciole), in cui il proprietario o il conduttore non sia in grado di dimostrare la commercializzazione del prodotto mediante la presentazione di fatture della passata stagione.

6. Non sono riconoscibili i danni nei boschi o rimboschimenti dopo i tre anni dall'impianto.

7. Per i danni verificatisi successivamente all'accertamento del tecnico dell'A.T.C. di Foggia sullo stesso terreno e per la stessa coltura nessun secondo sopralluogo verrà effettuato e quindi nessun indennizzo verrà riconosciuto;

8. Non sono riconoscibili i danni causati da calamità naturali e qualsiasi altra cosa non riconducibile all'attività venatoria;

9. Non sono riconoscibili i danni causati da selvaggina protetta o non cacciabile;

10. Non sono riconoscibili i danni a coltivazioni realizzate con la finalità di incrementare le disponibilità alimentari per la fauna selvatica e già oggetto di ammissione a contributo ai sensi dell'art. 05 comma 6 del R.R. 03/99 e ss.mm. e ii., o di progetti specifici realizzati dall'A.T.C. stesso.

Art. 4 – MODALITA' DI RICHIESTA INDENNIZZO

Il produttore che riscontri la presenza di danni alle proprie coltivazioni agricole, causate dalla selvaggina, deve inviare alla sede dell'A.T.C. di Foggia, l'apposito modello di richiesta danni, opportunamente compilato. Il modello potrà essere ritirato direttamente presso la sede dell'A.T.C. o scaricato dal sito ufficiale dell'A.T.C. di Foggia. L'A.T.C. non potrà esaminare le domande di danno che perverranno con modulistica diversa da quella approvata e distribuita. La domanda di richiesta danni potrà essere inviata per posta, a mezzo raccomandata oppure presentata direttamente all'A.T.C.;

La domanda di richiesta danni dovrà essere compilata in ogni sua parte:

- Anagrafica, (codice fiscale, partita I.V.A., ecc.);
- Dati catastali (Comune, partita catastale, foglio di mappa, particelle, superficie, ecc.);
- Dati colturali e proposta di danno (tipologia di coltura danneggiata, resa media accertata, danno stimato in percentuale e in euro, ecc.);
- Data prevista per la raccolta;
- Tipologia del danno riscontrato;
- Tipo di selvaggina che ha causato il danno.

Il richiedente dovrà attestare sotto la propria responsabilità per eventuali dichiarazioni false, di non aver beneficiato di indennizzi o contributi erogati a qualsiasi titolo da altri soggetti per il medesimo danno.

Alla domanda, **dovranno essere obbligatoriamente** allegati i seguenti documenti:

- Autocertificazione;
- Copia di Visura Catastale (di data non superiore a 6 mesi);
- Estratto di mappa;
- Copia partita I.V.A. o Codice Fiscale.;
- Copia titolo di conduzione (es. affitto, comodato, ecc.);

Non saranno accolte le domande pervenute alla sede dell'A.T.C.:

- Non complete dei documenti integrativi obbligatori e previsti dal presente regolamento;
- Compilate su modelli non conformi a quello approvato e distribuito dall'A.T.C.,
- Compilate in modo irregolare o comunque non completo.

Art. 5 – ACCERTAMENTO E STIMA DEL DANNO

1. - L'A.T.C. di Foggia provvede alla verifica mediante sopralluogo e ispezioni, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda come specificato all'art. 26 comma 3 della Legge 157/92.

2. - Il sopralluogo sarà effettuato previo accordo telefonico con il titolare della domanda, alla presenza del titolare della domanda o dell'incaricato ad assistere al sopralluogo.

In sede di sopralluogo sarà redatto uno specifico verbale, corredato da documentazione video o da immagine fotografiche, controfirmato dal titolare della domanda, o dal suo delegato.

3. – Qualora sia stata accertata dal tecnico la perdita totale di produzione, le particelle danneggiate e le relative produzioni dovranno rimanere a disposizione della fauna selvatica fino al 30 luglio per le colture autunnali e fino al 30 settembre per quelle primaverili.

4. - L'A.T.C., si avvale, per l'accertamento del danno richiesto dei propri Tecnici oppure potrà avvalersi di Tecnici esterni nominati dal Comitato di Gestione o Tecnici dell'Ente Provincia di Foggia.

5. - Per la stima del danno economico si fa riferimento ai valori fissati dai mercuriali della Camera di Commercio territorialmente competente o, qualora non previsto dai mercuriali,

procedendo, per la coltura danneggiata, all'analisi della produzione media zonale e dei relativi prezzi medi ricavabili dell'ultimo triennio.

6. - L'A.T.C. di Foggia provvederà ad un contributo come indennizzo, per eventuali danni causati dalla fauna selvatica, nella misura massima di € 700,00 (settecentoeuro/00), per ogni singola richiesta in considerazione delle domande pervenute ed in base alla somma stanziata in bilancio.

Art- 6 – ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE

1. – Il richiedente deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico sulle colture danneggiate che possa comprometterne o pregiudicare la stima, per almeno 30 giorni successivi alla presentazione della denuncia, al fine di consentire l'accertamento del danno al tecnico dell'A.T.C..

2.– In casi eccezionali e motivati il richiedente una volta inoltrata la richiesta di risarcimento danni, deve contattare l'A.T.C. (email, fax, telefono, telegramma) chiedendo che venga espletato urgentemente il sopralluogo da parte del tecnico accertatore o, in alternativa, per essere autorizzati ad intervenire in maniera autonoma, evitando così l'aggravarsi del danno.

3. – E' facoltà del richiedente allegare qualsiasi tipologia di documentazione: fotografica, video filmati, perizie redatte da tecnici abilitati ecc..., ai fini della dimostrazione del danneggiamento subito.

Art. 7 – PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

1. – Per la liquidazione del danno le richieste vengono comunque sottoposte al Comitato di Gestione il quale verifica l'istanza, valuta la documentazione e fornisce il parere circa l'ammontare del risarcimento da liquidare.

2. – E' facoltà del Comitato richiedere eventuale documentazione integrativa.

3.– Qualora dovessero risultare difformità tra i fatti e quanto dichiarato o, ancora, alterazione di atti documentali da parte del richiedente, l'A.T.C. previa istruttoria, imputerà l'intero costo della perizia maggiorato del 50% per spese istruttorie, fermo restando quando indicato dal successivo art. 8.

4. – I richiedenti non potranno beneficiare del risarcimento dei danni qualora abbiano beneficiato di indennizzo o contributi a qualsiasi titolo erogati da altri soggetti, per il medesimo danno.

5. – Il Comitato di Gestione provvederà a liquidare e pagare i danni accertati come in precedenza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.

6. La determinazione del contributo sui danni sarà insindacabilmente valutata dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. in considerazione delle somme stanziare in bilancio e in relazione all'entità del danno e al numero delle domande presentate.

Art. 8. – DISPOSIZIONI DIVERSE

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno l'A.T.C. circa la valutazione del danno e che abbia per fine od effetto il conseguimento di un indebito lucro dall'A.T.C., produce la decadenza del diritto al risarcimento da parte del richiedente.

Il rifiuto, da parte del danneggiato, di fattibili interventi di prevenzione dei danni alle colture proposti dall'A.T.C., esclude il risarcimento degli stessi, negli anni seguenti.

Art. 9 – NORME TRANSITORIE

1. - Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione del Comitato di Gestione.

2. – Il presente regolamento potrà subire variazioni in seguito all'emanazione di nuovi criteri e/o modalità per la disciplina del risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole di cui L.R. 27/98.

Art. 10 - PUBBLICITA'

1. - Copia dello stesso è pubblicato sul sito internet ufficiale dell'A.T.C. di Foggia, e stato trasmesso al settore Caccia e Pesca e Agricoltura della Provincia di Foggia, alle Associazioni di categoria degli agricoltori.